

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it



Anno XXV - Nuova Serie - N. 4 - 5 - Aprile - Maggio 2001

Elezioni politiche: vittoria della Cdl

Ed ora avanti tutta!

Qualche sommessa riflessione

Abbiamo continuato pazientemente, come i nostri lettori sanno, a fare la nostra parte per l'intera XIII legislatura e siamo orgogliosi di poter affermare che il successo politico conseguito è anche merito nostro.

Ora però è necessario far seguire alle parole e ai programmi i fatti e dimostrare che la fiducia accordata dall'elettorato è ben riposta.

Al momento, a parte le solite indiscrezioni sui nomi dei ministri non si conosce la composizione del governo, ma certamente questa sarà, insieme alle scelte dei sottosegretari, il banco di prova e costituirà il biglietto di presentazione dell'esecutivo.

Non vorremmo che per logiche e/o equilibri interni ai partiti della maggioranza, questi ultimi desiderosi di avere la loro quota parte di rappresentatività nel governo, finissero per designare (imporre?) uomini inadatti culturalmente e politicamente a svolgere il ruolo istituzionale al quale saranno chiamati.

Facciamo queste affermazioni poiché non abbiamo dimenticato quanto avvenne nel 1994 allorché un ministro fece approvare dal Consiglio dei Ministri un provvedimento inopportuno (infatti fu subito ritirato) e quando gli fu chiesta la ragione di tale atto, confessò candidamente di averlo letto, ma di non averne capito appieno la valenza; e quando l'altro ministro della Funzione Pubblica (Urbani) "regalò" a C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., forse per tentare di ingraziarsi dopo i due scioperi generali sulle pensioni, un decreto (pubblicato sul supplemento della G.U. del 22 dicembre 1994, a crisi del governo ormai aperta) sulla rappresentatività che escludeva la F.I.S. da quest'ultima nel comparto, accettando criteri di individuazione pensati e messi a punto a tavolino dalla triplice sindacale negli anni precedenti.

Sorvoliamo per carità di patria sulle figure politiche del ministro del lavoro di allora on. Clemente Mastella e del Tesoro Lamberto Dini.

Ma per tornare alle scelte strategiche che avranno importanti ripercussioni sia sui lavori parlamentari che sull'immagine della maggioranza è necessario rifarsi alle nomine dei Presidenti dei gruppi alla Camera e al Senato; questo adempimento unitamente all'elezione dei presidenti delle varie Commissioni Parlamentari e la nomina dei capi-gruppo (dei partiti della maggioranza) in seno a queste ultime rappresentano un altro passaggio importante, poiché come è noto queste ultime pur essendo costituite sulla carta da 40/45 deputati e 20/23 senatori (ci riferiamo in particolare alla composizione della VII) lavorano con una presenza media di 15 deputati e 10 senatori, ed allora diventa essenziale il lavoro preparatorio di esame o messa a punto dei provvedimenti rispetto a quello che poi seguirà nell'aula.

Ecco quindi che i lavori nelle aule procederanno bene e speditamente se i gruppi parlamentari saranno ben "guidati" così da esprimere nelle votazioni un comportamento lineare e corretto e ciò eviterà che un gruppo parlamentare assuma sullo stesso provvedimento un atteggiamento contraddittorio non solo fra le due aule,

ma anche nella stessa aula.

Anche su questa fattispecie è opportuno ricordare il caso di un senatore dell'opposizione che nella passata legislatura su un provvedimento importante votò in modo difforme rispetto alla collega di partito della Camera.

Ci permettiamo di segnalare queste cose perché vogliamo confermare l'impegno che continueremo a seguire con più attenzione i lavori parlamentari ed a segnalarne storture e contraddizioni.

Con riferimento al Ministero della P.I. diciamo che anche a seguito del riaccorpamento con quello dell'Università e della Ricerca previsto dal D.lgs. 300/1999 e della ristrutturazione in atto per effetto del D.P.R. 347/2000 la situazione si presenta piena di difficoltà e non sarà facile per la Cdl, rimettere ordine e dare certezze in un

dicastero dove un'occupazione sfrenata di posti ha provocato solo confusione e immobilismo.

Agostino Scaramuzzino

Se a tutto questo si aggiungono i problemi creati nelle singole scuole anche dall'autonomia organizzativa e didattica (ma non finanziaria) è chiaro che non è sufficiente dire "blocciamo la legge sul riordino dei cicli".

In un quadro così delineato, è sospetto l'attivismo di alcuni Provveditori agli studi (o di alcuni capi d'istituto) come ad esempio quello di Roma che non ha trovato il tempo per definire le graduatorie permanenti o espletare i concorsi riservati, ma ha trovato il modo entro giugno di avviare i corsi di formazione per docenti non ancora titolari di funzioni obiettivo ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.I./1999.

Tutto questo attivismo non avviene per caso ma fa parte di un disegno politico ben preciso che non da oggi denunciamo e le nomine fatte dal ministro Melandri ai vertici della quadriennale in questi giorni, sono la dimostrazione di una sfacciataggine e di una arroganza politica che non conosce limiti.

Siamo assertori convinti del principio che la politica è arte nobile nel senso di impegno etico e poiché nella scuola prima che nella società vi è la necessità di recuperare il senso dei valori con la cultura che essi esprimono, assumiamo l'impegno che con l'attuale governo saremo ancor più vigili e attenti e all'occorrenza, anche criticamente severi

Alto Adige - Elezioni 2001

A seguito dell'accordo politico Ulivo-S.V.P. nessun parlamentare della Cdl è stato eletto. Poiché la S.V.P. con l'alleanza fatta ha sbagliato i propri calcoli è opportuno che il Governo nazionale a seguito di quanto avvenuto ponga finalmente attenzione alla realtà politica di questa Regione e dia un segnale forte di inversione di tendenza. A questo proposito pubblichiamo le cinque priorità che nel corso della campagna elettorale costituivano parte integrante del programma della Cdl che ora dovranno essere realizzate.

"LE CINQUE PRIORITÀ"

- 1) Il gruppo linguistico italiano diventi partecipante alle decisioni di spesa potendo discutere sul se e sul come spendere i soldi dell'autonomia.
- 2) Istituire in Alto Adige una scuola trilingue con una immersione totale e quindi con insegnamento al 30% in italiano, al 30% in tedesco, ed al 30% in inglese; se occorre anche modificando l'articolo 19 dello statuto.
- 3) Il superamento del censimento etnico e di tutte le altre norme contrarie ed un sistema davvero europeo che sostengono un'autonomia etnica e non territoriale.
- 4) Una condizione di sicurezza a livello nazionale e locale che passi da un reale controllo del territorio e da un'efficace azione di prevenzione.
- 5) Un pieno sostegno alla famiglia ed ai suoi bisogni con particolare riguardo agli anziani ed ai portatori di handicap istituendo anche un "buono" per la loro assistenza in casa. Insomma una tutela vera per gli autentici deboli.

Nefasto accordo Ulivo - S.V.P.

All'indomani dell'ennesimo colpo basso inferto dall'S.V.P. ai danni del gruppo linguistico italiano con la complicità della sinistra, il triste e innaturale accordo per il quale "pseudo-italiani" hanno votato il candidato tedesco al senato e i tedeschi il candidato italiano alla camera, a livello locale si è delineato un copione già vista. L'S.V.P. dopo aver sfruttato abilmente, come sempre, il servilismo e la smania di potere della sinistra ha raggiunto il suo obiettivo: eliminare i legittimi rappresentanti del gruppo italiano, visti i risultati a livello nazionale, tenta ora di scaricare l'ormai inutile, scomodo e innaturale compare, senza tanti complimenti perché ora bisogna cercare di ingraziarsi il vincitore nazionale; Al contrario, durante tutta la campagna elettorale l'S.V.P. si preoccupava di diramare demagogiche illazioni e propagandistiche provocazioni in merito al futuro post-elettorale della casa delle libertà, continuando a ripetere che all'indomani delle elezioni i vari alleati si sarebbero divisi. Ebbene, siamo ben certi che l'S.V.P. e la sinistra auspicassero un simile risvolto, che non c'è stato, perché gettando discredito e rivalità nelle file avversarie, si tenta di minimizzare i seri problemi interni alla loro coalizione. La casa delle libertà al contrario, uscita saldamente vincitrice delle elezioni, ha affrontato la campagna elettorale e affronterà le responsabilità di governo conscia della forte identità plurale che caratterizza la coalizione di centro destra e che l'ha messa nelle migliori condizioni per poter rappresentare la maggioranza degli elettori del paese, facendosi carico del rinnovamento politico-sociale della nazione. Tutto ciò è possibile perché il centro-destra oggi, ha assunto una fisionomia politica in cui le sue varie anime: cattolica, nazionale, sociale, liberale e federalista sono rappresentate con pari dignità. La casa delle libertà, si è presentata all'appuntamento elettorale più matura, più forte, grazie ad una identità politica costruita in anni di opposizione. Già la conferenza programmatica di Alleanza Nazionale, tenutasi a Napoli, ha offerto l'immagine di un centro-destra unito nel farsi carico delle domande urgenti ed eterogenee

che provengono dal paese, incominciando proprio dal mondo scolastico-culturale, che con forza ha respinto la riforma Berlinguer-De Mauro. Il centro-destra oggi, dimostra di possedere capacità di prospettive, essenziali per comprendere le dinamiche della società complesse, per offrire un progetto organico e coerente che si faccia interprete dei nuovi scenari e trovi gli strumenti per poterli governare. Il centro-destra è in grado di accettare e saper affrontare le sfide del futuro: i cambiamenti del lavoro e della produzione, la disoccupazione, la crisi del Welfare, la mondializzazione della competizione, la new economy, il processo di formazione scolastico e professionale. Accettare queste sfide significa dare una risposta convincente al futuro della dignità e dell'identità nazionale, fornendo alla società civile la possibilità di tornare protagonista della vita sociale, politica ed economica, liberandola dal piombo della cultura catto-comunista e dell'incapacità assoluta dimostrata nell'amministrare il paese. Nella casa delle libertà le varie anime trovano accoglienza e valorizzazione, in altre coalizioni, si vessano nemici e pseudo-amici, imponendo sempre la legge del più forte. Questo lo comprenderà molto presto il vincitore del tandem S.V.P.-Ulivo, che ha si battuto l'on. Frattini, ma solo agli ordini impartiti dall'S.V.P. In ultimo, ma non per importanza, la sinistra che si spaccia per garante dell'autonomia, in realtà ancora una volta è stata solo un'utile pedina nelle mani di un'abile regista, che ora realizzando l'anonimo e secondario futuro che lo attende a Roma, cerca di salvare la faccia. Questa volta però l'interlocutore romano non si farà abbindolare, i voti della S.V.P. non sono più determinanti, a Roma non ci sono più limoni da spremere; le prossime richieste dell'S.V.P. non saranno concesse ciecamente e con servile obbedienza, al contrario, siamo certi che il nuovo Governo cercherà di ripristinare quelle garanzie di giustizia ed equità per TUTTI i gruppi linguistici, restituendo dignità al gruppo linguistico italiano, da 50 anni sventuto per 4 voti.

Antonella Biancofiore
Reggente FIS-Bolzano

Supplenze temporanee al personale docente ed educativo

Usciamo con qualche giorno di ritardo rispetto alla chiusura tecnica del giornale poiché abbiamo voluto aspettare il decreto in questione che è stato firmato dal Ministro soltanto nella tarda mattinata di lunedì 4 giugno. Non possiamo esimerci dal segnalare il comportamento del dott. Zucaro, direttore dell'ufficio che ha predisposto il provvedimento, che nonostante le nostre reiterate richieste, ha ritenuto di non consegnarci copia del documento che siamo stati costretti a reperire altrove. Spiace rilevare tale comportamento da parte di un nuovo dirigente e quanto accaduto sarà sottoposto all'attenzione del nuovo Ministro. Nei prossimi giorni il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da quella data decorreranno i 30 giorni per la presentazione delle domande.

Ministero della Pubblica Istruzione

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE
UFFICIO VI

Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001

IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Omissis

DECRETA:

Art. 1 Graduatorie di circolo e d'istituto

1. A decorrere dall'anno a.s. 2001/2002, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico 2000/2001, conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5, del Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del Regolamento.

4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni del Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del

Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.

- Seconda fascia: gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessa-

ria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 9

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

e) Posti di personale educativo:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.

- Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3 Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei con-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

ta, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola materna:

- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
- Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna

b) Posti di insegnamento di scuola elementare:

- Diploma di istituto magistrale
- Laurea in Scienze della formazione pri-

GAZZETTA UFFICIALE

ARAN - Circolare 7/12/2000, n. 13964 - S.O. n. 5 alla G.U. n. 7 del 10/01/2001.

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale. Richiesta dati.

C.M. 3 del 5 gennaio 2001 - G.U. 20/01/2001 n. 16

Oggetto: Iscrizioni alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2001/2002. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2001/2002.

Decreto del Ministro della P.I. 7/2/2000, n. 426 - G.U. 23/01/2001 n. 13

Oggetto: Regolamento vacante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Decreto del Presidente della Repubblica 30/11/2000 - G.U. 23/01/2001 n. 18

Oggetto: Determinazione per l'a.s. 2000/2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Decreto del Ministro della P.I. 20/11/2000, n. 428 - G.U. 24/01/2001 n. 19

Oggetto: Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e seconda prova degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'a.s. 2000/2001

Decreto del Ministro della P.I. 13/12/2000, n. 430 - G.U. 24/01/2001 n. 19

Oggetto: Regolamento vacante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124

O.M. del Ministro della P.I. n. 1 del 2 gennaio 2001 - G.U. Concorsi ed esami 4 serie del 20/02/2001, n. 15

Oggetto: Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione idoneità per la scuola materna, elementare, secondaria e per le istituzioni educative

Decreto Legge 19/02/2001, n. 16 - G.U. 20/02/2001 n. 42

Oggetto: disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

Decreto del Ministro della P.I. 30/01/2001 - G.U. 22/02/2001 n. 44

Oggetto: Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. Il regolamento recante norme di organizzazione del Ministro della P.I. è stato pubblicato sotto forma di DPR n. 347 del 6 novembre 2000 sulla G.U. del 27 novembre n. 277

Decreto del Ministro della P.I. 6/12/2000 - S.O. n. 44 alla G.U. n. 54 6/3/2001

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore dell'a.s. 2000/2001. Materie oggetto della seconda prova scritta; materie affidate ai commissari esterni delle commissioni.

ARAN Agenzia per la rapp. negoziale della P.A. / G.U. 19/03/2001 n. 65

Oggetto: Contratto collettivo quadro per la modifica dei contratti collettivi nazionali dei quadri del 2-6-98 e 9-8-2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione.

ARAN Agenzia per la rapp. negoziale della P.A. / G.U. 24/03/2001 n. 70

Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000/01 del personale del comparto scuola.

Decreto del Presid. della Repubblica 11/01/01 n. 101. - G.U. 5/04/01 n. 80.

Oggetto: Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28/04/98, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola.

Decreto del Presid. della Repubblica 13/02/01, n. 105, G.U. 10/04/01, n. 84.

Oggetto: Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 10/10/96, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica

Decreto 28/11/200 - G.U. 10/04/01 n. 84.

Oggetto: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica.

Circolare 5/04/01 n. 4/2001 - G.U. 12/04/01 n. 86.

Oggetto: Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi", aspettative e distacchi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno 2000.

Legge 23/03/2001, n. 117. - G.U. 13/04/01 n. 87.

Oggetto: Conversione in legge del decreto, legge 19/02/01, n. 16 recante: disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

Decreto Legislativo 26-03-01 n. 151 - S.O. n. 93/L alla G.U. n. 93 del 26-04-01,

Oggetto: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8/7/2000, n. 53.

Decreto del Ministro della P.I. 19/4/2001 - G.U. - Concorsi ed esami 4° serie speciale del 4/5/2000, n. 35.

Oggetto: Domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituti per il conferimento di supplenze al personale ATA.

Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, S.O. n. 112/L alla G.U. 9-05-2001, n. 106.

Oggetto: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Supplenze temporanee

(continuazione dalla seconda pagina)

fronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. c) adeguata conoscenza della lingua italiana.

3) Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che, siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative, di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto

1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.

3. L'aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.

4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.

5. Per il personale incluso in graduatorie permanenti di due province permane, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, la scelta della provincia già operata per l'anno scolastico 2000/2001, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Regolamento; il personale in questione ha facoltà di ripresentare l'apposito modello con l'indicazione complessiva delle scuole, in cui desidera essere incluso in graduatorie di circolo e d'isti-

tuto, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, sia per gli insegnamenti in cui ha titolo ad essere incluso nella relativa prima fascia, sia, eventualmente, per gli altri insegnamenti, in cui ha titolo ad essere incluso in seconda e/o terza fascia. In caso di mancata compilazione di tale modello valgono le indicazioni delle istituzioni scolastiche, già prescelte per l'anno scolastico 2000/2001.

6. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, può trasferire la propria posizione in altra provincia, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, compilando, a tal fine, l'apposito modello.

7. Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda stessa.

8. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.

Art.5 Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui al precedente articolo 4. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

3. In deroga al termine di cui al precedente comma 2, gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle S.S.I.S., hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione in graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001, la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione o idoneità.

A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.

Decorso tale termine senza che la procedura sia stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

4. Analogamente, gli aspiranti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - conforme alle disposizioni di cui al D.M n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D. I. n. 460 del 4 novembre 1998 - dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ed entro il 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione nei relativi elenchi per l'insegnamento di sostegno, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11. Decorso tale termine senza che gli aspiranti medesimi abbiano dato comunicazione telegrafica che il titolo di specializzazione è stato conseguito, la loro posizione non è utile per l'inclusione negli elenchi di sostegno.

Ministero della Pubblica Istruzione

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE
UFFICIO VI

Prot.n. 1025 Uff.VI Roma, 28 maggio 2001

AI DIRETTORI REGIONALI
LORO SEDI
AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie permanenti ex art. 2 legge 124/99 - Sentenza TAR Lazio III bis del 2.4.2001 su ricorso Montinari Daniela ed altri.

Si fa seguito alla nota n. 825 del 3.5.2001, con la quale questa Direzione esprimeva l'avviso che gli Uffici Scolastici Provinciali potevano astenersi dall'eseguire la sentenza del TAR Lazio III bis del 2 aprile 2001, su ricorso Montinari Daniela ed altri, in attesa della decisione di appello del Consiglio di Stato.

Da notizie assunte presso la competente Avvocatura dello Stato risulta che la discussione del ricorso proposto da questo Ministero in sede di appello avverso la predetta decisione di 1° grado è stata fissata per il 13 luglio p.v.

Considerata la estrema delicatezza della questione, anche al fine di non porre in essere provvedimenti che potrebbero essere soggetti ad annullamento o modifica in esito ad eventuale decisione sfavorevole all'Amministrazione, nel confermare l'invito a non dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR, si ravvisa nel contempo l'opportunità che le SS.LL. nell'attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, sospendano le procedure di nomina a tempo indeterminato da effettuare sul contingente di assunzioni riservate alle graduatorie permanenti.

Si fa riserva di fornire ulteriori e tempestive indicazioni non appena saranno note le definitive decisioni del giudice di appello.

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro

5. Gli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che, nel corso dell'anno scolastico 2001/2002, conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per effetto di procedure dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione in coda alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

A tal fine gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.

Gli aspiranti medesimi sono graduati tra loro in coda alla seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto, in base alla rideterminazione del punteggio loro spettante, esclusivamente nelle graduatorie in questione, per effetto della valorizzazione, ai sensi della tabella A annessa al Regolamento, del relativo titolo di abilitazione o idoneità.

6. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", di cui al successivo articolo 9.

7. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli, annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.

8. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

9. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

10. In caso di effettuazione dei predetti

controlli il dirigente scolastico, che gestisce la domanda dell'aspirante, rilascia all'interessato apposita certificazione dell'awenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola, con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

11. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 6, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

Art. 6 Esclusioni

1. Non è ammessa la domanda: a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 4; b) priva della firma dell'aspirante; c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Art. 7 Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza

(continua a pagina 4)



Il medioevo, i "secoli bui". Quanto è durato? Dalla caduta dell'Impero Romano fino alla scoperta dell'America. Così dice il Manuale. Dunque mille anni e qualcosina. Mille anni! Sbrigativamente catalogati come "età di mezzo". Cribbio, che lunga morte! Ma "in mezzo" a cosa? All'età Classica e al Rinascimento. Vuol dire che si era vivi ai bei tempi di Atene e Roma, poi si morì per mille anni e si rinacque infine alle soglie del Cinquecento.

Il Sessantotto ha virato tutto in senso marxista. Et voilà,

tutti siamo riciclati nella convinzione che: Garibaldi e Napoleone erano i buoni, così come i Nordisti negli Usa, mentre i Borboni erano cattivi perché non volevano cedere volontariamente il Sud ai Piemontesi. E pure il Papa, che "per il suo bene" avrebbe fatto meglio a regalare Roma a Vittorio Emanuele II. Ancora: i Sudisti americani erano cattivi perché volevano tenere in schiavitù i negri e i nordisti divennero cattivi quando sterminarono gli indiani. Che erano buoni e saggi.

Il volume può essere richiesto a:
EFFEDIEFFE EDITORE

Largo V Alpino, 9 - 20145 Milano - Tel. 024819117

Supplenze temporanee

(continuazione dalla terza pagina)

fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 4. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.

2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

Art. 8

Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

1. I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

3. Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.

4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione l'insegnamento su posti di contingente statale italiano reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

Art. 9

Graduatorie di strumento musicale nella scuola media

1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per l'a.s. 2001/2002, sono così costituite:

- una prima fascia, comprendente tutti i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti e una terza fascia, comprendente gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.

La seconda fascia viene costituita solo a seguito dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001. Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle

scuole medié, che abbia prestato servizio di insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato art. 6.

Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni relative all'inclusione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, saranno impartite successive disposizioni.

2. In via transitoria, per l'anno scolastico 2001/2002, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di concorso 77/A, cui fa rinvio l'art. 6 del Regolamento, gli aspiranti accedono alle graduatorie di istituto di terza fascia con possesso del diploma specifico di conservatorio con il punteggio loro spettante, in base alla tabella di valutazione, annessa al D.M. 13 febbraio 1996, riportata come allegato B al Regolamento.

3. Alla valutazione dei titoli artistici provvedono, secondo autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.

cui al D.M. n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D.L. n. 460 del 4 novembre 1998, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.

2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figura in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.

4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.

7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.

Art. 12

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.

2. L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma, da regi-

**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

Art. 10

Graduatorie di conversazione in lingua estera

1. Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.

3. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

4. Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

Art. 11

Insegnamento di sostegno

1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L. n. 16 aprile 1994, n. 297, in conformità delle disposizioni di

L'informascuola

L'unica rivista che ogni 15 giorni, in formato tascabile, pubblica, per le scuole di ogni ordine e grado

- Tutte le leggi o le parti di esse che riguardano il personale e/o le istituzioni
- Tutte le ordinanze ministeriali
- Tutte le circolari
- Le note di giurisprudenza consolidata
- Le informazioni su ciò che viene riportato dalla Gazzetta Ufficiale (decreti, concorsi, sentenze, ecc.)
- Altre notizie ministeriali (telex, ordini di servizio, ecc.)

ABBONAMENTI

L'abbonamento va per anno solare e dà diritto a ricevere l'indice cronologico ed analitico e il contenitore per l'archivio.

L'abbonamento non disdetto entro il 31 ottobre si intende tacitamente rinnovato per l'intero anno solare successivo.

La quota di abbonamento, per il 2001, è fissata in lire 100.000 = euro 51,65 (per l'estero £. 145.000 = € 74,89).

L'informascuola

NUOVO INDIRIZZO:

Via dei Tulipani, 5 - 00055 Ladispoli (RM)

Tel. 06.99.12.204 - Fax 06.99.12.381

E-mail: info@linformascuola.it

strare agli atti della scuola" con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

4. La comunicazione concorrente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente

assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

Art. 13

Disposizioni particolari

1. In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:

a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426; b) nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270; hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXV - NUOVA SERIE — N. 4 - 5 Aprile - Maggio 2001

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 061905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 31/5/2001 - Stampato il 8/6/2001